

circolare n° 9/2017 30/5/2017

## Oggetto: Ferie - Promemoria

La legge stabilisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di :

- concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l'anno solare di maturazione.
  Le due settimane devono essere fruite consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta. Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare tale richiesta, seppur compatibilmente con le esigenze dell'attività dell'impresa;
- concedere e far godere le restanti due settimane di ferie nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione;

## Riepilogo Scadenze

30 giugno 2017	Termine ultimo per la fruizione delle ferie
	residue anno 2015
31 dicembre 2017	Termine ultimo per la fruizione di almeno 2
	settimane delle ferie maturate anno 2017

La "monetizzazione" delle ferie rimane possibile esclusivamente per le eventuali giornate di ferie stabilite dai CCNL in aggiunta a quelle legali (4 settimane per anno), mentre non è più ammessa per le quattro settimane, che il lavoratore deve necessariamente godere.

Unica eccezione sono i **contratti a tempo determinato** di durata inferiore ad un anno, per i quali è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute anche mensilmente.

E' sempre possibile procedere al pagamento delle ferie non godute al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il periodo di fruizione delle ferie è stabilito dal datore di lavoro non arbitrariamente, ma tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.